

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 66 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Seduta del 28 gennaio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — A termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le operazioni per la revisione annuale delle liste elettorali si esauriscono entro il 30 aprile di ogni anno.

Poiché i comizi per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno luogo, quest'anno, prima della data anzidetta, ovvie esigenze consigliano di effettuare le elezioni con le liste revisionate per il 1948, in modo da rendere possibile l'esercizio del voto a tutti coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età posteriormente al 31 maggio 1947 e, cioè, dopo l'aggiornamento delle liste disposto con il decreto legislativo 17 dicembre 1946, n. 430.

In relazione alle accennate esigenze, l'unico disegno di legge apporta alcune modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, al fine di anticipare l'ultimazione delle operazioni di revisione.

Con lo stesso provvedimento viene disposta altresì la cancellazione dalle liste di sezione, destinate alla votazione, dei cittadini che, sebbene iscritti nelle liste a termini dell'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non potrebbero tuttavia prender parte alla votazione, non avendo ancora raggiunto, alla

data delle elezioni, la maggiore età, come prescritto dall'articolo 48 della Costituzione.

Con l'abbreviazione del termine assegnato alle Commissioni elettorali mandamentali per l'assolvimento del loro compito e con il depennamento dalle liste della votazione dei cittadini predetti, il disegno di legge consente, attraverso un procedimento spedito, di utilizzare, per le prossime consultazioni popolari, le liste rettificata in conseguenza delle operazioni di revisione in corso. Il che non è senza importanza ove si consideri che, altrimenti, circa 250.000 elettori sarebbero esclusi dalla competizione. In detta cifra sono da comprendere i cittadini che per un qualsiasi motivo siano stati omessi nella prima formazione delle liste, i condannati che nel frattempo abbiano conseguito la riabilitazione e tutti coloro che, sospesi dall'elettorato attivo e passivo per effetto di pronuncia delle Commissioni di epurazione, hanno, ora, diritto di accedere alle urne perché non rientrano in alcuna delle categorie previste dalla legge 23 dicembre 1947, n. 1453, recante norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'articolo 24 e dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 sopra citato, delle liste rettificata e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1° al 15 aprile 1948.

ART. 2.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un estratto, in duplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto, al giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di età.

Un esemplare dell'estratto è immediatamente trasmesso dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, che depenna dalla copia delle liste di sezione, destinata alla votazione, i nominativi compresi nell'estratto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.